

Servizi di consulenza legale proposti dall'Avvocato Mariolino Leonardi ai soci ALIS

Servizio 1

Il MiMIT ha definito le **modalità attuative** del **Piano Transizione 5.0** e fornito le **linee guida** con i **chiarimenti tecnici** per l'accesso al credito d'imposta.

Parte del **Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia (PNRR)**, la misura "**Transizione 5.0**", ha lo scopo di favorire la **transizione digitale ed energetica** delle **imprese** attraverso la concessione di **crediti d'imposta** per un ammontare complessivo di **6,3 miliardi di euro**. In particolare, il beneficio **Transizione 5.0** si concretizza in un **credito di imposta** che prevede un'**aliquota massima del 45%** per nuovi **investimenti** effettuati negli anni **2024 e 2025** connessi a progetti di **innovazione in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati** che portino una **riduzione dei consumi energetici** di almeno il 3% dell'unità produttiva o 5% del processo interessato dall'investimento.

Il nuovo **Piano Transizione 5.0** è stato istituito dall'art.38 del **d.l. 2.3.2024, n.19**, convertito con modificazioni dalla **legge 29.4.2024, n.56**, recante ulteriori **disposizioni urgenti** per l'attuazione del **PNRR**. Tale norma ha definito i **criteri di ammissibilità**, anche in termini di **risparmio energetico minimo**, e il **tetto di spesa massimo** disponibile per le **agevolazioni** del **Piano Transizione 5.0**.

Con **decreto attuativo** del **Ministro delle imprese e del Made in Italy (MiMIT)** del 24.7.2024 (in **Gazzetta Ufficiale n.183 del 6.8.2024**), adottato di concerto con il **Ministro dell'Economia e delle Finanze (DM Transizione 5.0)**, sono state definite le **modalità attuative** del **Piano Transizione 5.0**.

Il **DM Transizione 5.0** disciplina:

- l'**ambito soggettivo e oggettivo** dell'**agevolazione**,
- la **misura** dell'**agevolazione**,
- la **procedura di accesso** all'**agevolazione** e alla relativa **fruizione**,
- gli **oneri documentali** della **procedura**,
- le **attività di vigilanza e controllo**,
- le cause di **decadenza e recupero** dell'**agevolazione**.

Con **Decreto direttoriale** del **6 agosto** il MiMIT ha comunicato l'**avvio** della **piattaforma** per la prenotazione degli incentivi.

Il **MiMIT** ha poi pubblicato la **Circolare Operativa** 16.8.2024, n.25877 - **Transizione 5.0**, che fornisce **chiarimenti tecnici** in relazione a specifici **profili**, utili ai fini della corretta applica-zione della nuova **disciplina agevolativa**.

La **Circolare Transizione 5.0** tocca i seguenti temi:

- **calcolo dei risparmi energetici** nelle **fasi preliminari e successive**, con particolare attenzione ai concetti di **“struttura produttiva”**, **“processo produttivo”**, **“processo interessato”** dall’investimento e **“scenario controfattuale”**;
- rappresentazione di specifici **esempi numerici** per il **calcolo della riduzione dei consumi energetici** ottenibili in **diverse situazioni**;
- **requisiti** necessari per **impianti di autoproduzione** per l’**autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**, con un focus sulla **metodologia di calcolo del fabbisogno energetico** della **struttura produttiva**, utile per il **dimensionamento** delle varie **tipologie di impianti a fonte rinnovabile**;
- indicazioni utili ai fini del rispetto del principio **“Non arrecare un danno significativo” (DNSH)** ai sensi dell’**art.17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo** e del **Consiglio** del 18.6.2020;
- indicazioni per il rispetto del principio **“Non arrecare un danno significativo” (DNSH)** ex **art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia)**;
- **procedure relative alla prenotazione del beneficio**;
- procedura per la **comunicazione dello stato di avanzamento** e del **completamento del progetto di innovazione**;
- **attività di vigilanza e controlli**;
- **esempi di calcolo del credito d’imposta** per un **progetto di innovazione** relativo al **processo coinvolto dall’investimento o alla struttura produttiva**.

Con successiva **Circolare MiMIT** verranno forniti ulteriori **chiarimenti** su profili **applicativi** relativi agli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa**, funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale** delle **imprese** secondo il **paradigma “4.0”**.

Il MIMIT, nella Circolare del 16.8.2024, ha anche chiarito tanti aspetti operativi del credito Transizione 5.0 e la relativa **cumulabilità**.

Publicata la **Circolare MIMIT sulla transizione 5.0**, si completano le istruzioni necessarie a chi voglia richiedere questo nuovo credito di imposta rivolto a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale che effettuano investimenti entro il 31.12.2025 che facciano conseguire un determinato risparmio energetico. Si ricorda che:

- **il credito d’imposta è cumulabile** con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **il credito d’imposta non è cumulabile** con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).

Servizio 2

Le banche devono restituire gli interessi anatocistici incassati dall'1.1.2014

La Suprema Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n.21344 del 30.7.2024, ha fissato il principio per cui " *l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, della Legge n. 147/2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1.12.2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*".

Sulla base di tale principio, per tutti i contratti di conto corrente, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi (cioè di interessi che generano ulteriori interessi) è illegittima e ogni correntista ha diritto di richiedere la restituzione di tali interessi anatocistici e quindi di ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo l'1.1.2014.

Per la Cassazione il citato art. 120 tub, introdotto dalla Legge n.147/2013, vieta in radice l'applicazione dell'anatocismo in quanto, avendo riferimento alla novella introdotta dalla Legge n.49/2016, di conversione del D.L. n. 18/2016, recante la modifica del secondo comma, ha stabilito, questa volta più chiaramente, che gli interessi debitori maturati "non possono produrre interessi ulteriori" e vanno "calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

La Suprema Corte ha pure escluso che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità alla precedente disciplina (delib. CICR del 9.2.2000); tale pratica, per effetto della modifica dell'art.120 TUB, non poteva trovare attuazione, e ciò indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare

In sintesi, non può esservi alcun dubbio che, attraverso l'art. 120, comma 2, del TUB, discostandosi dalla precedente formulazione, il legislatore ha inteso eliminare, nei rapporti tra banche e clienti, ogni forma di produzione di interessi sugli interessi.

Ne consegue che il diritto alla restituzione degli interessi pagati indebitamente riguarda tutti i correntisti considerato che tutte le banche hanno continuato a capitalizzare gli interessi passivi trimestralmente in violazione della legge.

La ns. società è in condizioni, previa acquisizione delle copie di tutti gli estratti conto, di provvedere alla quantificazione delle vs. eventuali ragioni di credito, oltre che di assistervi, con opportuno ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario e quindi in via stragiudiziale e di pronta soluzione, per il recupero delle vs. ragioni di credito e ciò senza intaccare il vs. rapporto fiduciario con la banca che vi assiste nelle vs. transazioni finanziarie.